

Codice Documento	2024 PC SA8-03
-------------------------	----------------

Funzione Responsabile	Direzione
Funzioni coinvolte	QHSE

Redazione	QHSE
Verifica	Comitato di Verifica
Approvazione	Direzione

Oggetto:

Definire le modalità attraverso le quali Tre A Srl (di seguito "Tre A") si assicura che non vengano impiegati al lavoro minori soggetti all'obbligo scolastico e giovani che ancora non abbiano compiuto 16 anni sia all'interno dell'azienda che presso i propri fornitori.

Lo scopo è quello di garantire a tutti i minori il diritto allo studio come elemento primario di sviluppo sociale e personale indipendentemente dalla causa che li possa aver portati a non frequentare la scuola.

Obiettivo:

La procedura identifica le modalità attraverso le quali l'azienda garantisce che non siano anche in forma accidentale impiegati bambini al lavoro, oltre a stabilire i criteri per il trattamento di situazioni che ricadono nel campo di lavoro minorile. I principi ispiratori sono quelli enunciati nella Dichiarazione di principi nel relativo punto. Tale procedura è stata sviluppata per prevenire il manifestarsi del problema in oggetto in quanto nella nostra realtà aziendale non si sono mai avuti casi di lavoro infantile e/o minorile.

Tre A si adopera per prevenire e combattere il lavoro minorile presso le organizzazioni dei propri fornitori e sub-fornitori. Tale attività è garantita dalla sottoscrizione da parte dei fornitori della nostra dichiarazione dei principi.

Campo di applicazione:

La presente procedura operativa attua a recuperare eventuali situazioni di cui sopra, si applica:

- in presenza di lavoro infantile;
- in presenza di lavoro adolescenziale;
- in presenza di lavoratori soggetti a obbligo scolastico.

È applicata alle sedi aziendali e a tutti i propri fornitori, con particolare riferimento ai terzi.

Riferimenti normativi:

- SA8000 – punto 1 – Lavoro Infantile

1. Definizioni

In conformità alle disposizioni di legge vigenti, si intende per:

- **Bambino**: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
- **Adolescente**: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
- **Lavoratore soggetto a obbligo scolastico**: il minore che ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età non inferiore ai 16 anni compiuti. A decorrere dall'anno 2007-2008, il numero degli anni di istruzione obbligatoria è stato innalzato a dieci e quindi l'età minima di ammissione al lavoro è stata innalzata ai 16 anni;
- **Orario di Lavoro**: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro o nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
- **Periodo di riposo**: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

2. Accertamento dell'età

In fase di assunzione del personale, il Responsabile della selezione (o chi per esso) deve accertare l'effettiva età del candidato, attraverso il controllo della documentazione di identità fornita (come Carta di identità, Passaporto, permesso di soggiorno).

Particolare attenzione deve essere posta sulla validità dei documenti, sul domicilio e sulla corrispondenza fotografica.

Nel caso di dubbi il responsabile della selezione del personale deve informare subito il SPT, il Rappresentante della Direzione e il rappresentante dei lavoratori per la SA8000, bloccando ogni ulteriore pratica verso l'avvio della collaborazione lavorativa in attesa dell'esito degli accertamenti.

Un aiuto nell'accertamento dell'età può avvenire anche tramite elementi di riscontro da inserire nell'intervista con il candidato, quali riferimenti casuali a date, eventi sportivi, ecc. questo al fine di capire se la conoscenza di tali fatti è compatibile con l'età dichiarata.

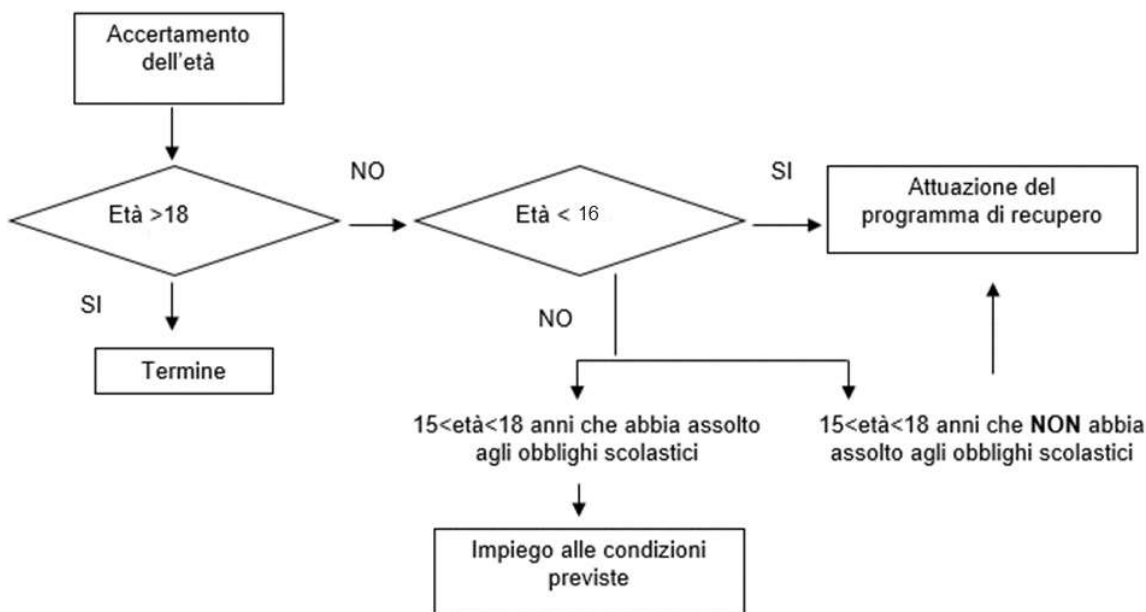
L'attività di accertamento deve essere estesa anche ai fornitori, in quanto a volte anello debole della catena di fornitura.

Il personale di Tre A che dovesse avere il sospetto dell'utilizzo da parte di un fornitore, di lavoro infantile o adolescenziale è tenuto a comunicarlo al Rappresentante della Direzione per la SA8000 o al Rappresentante dei lavoratori per la SA8000, il quale dovrà assicurarsi dell'effettiva presenza di lavoro infantile o adolescenziale. In base all'esito del controllo, si comporta secondo la presente procedura.

L'attività di controllo sui fornitori avviene:

- Richiedendo periodicamente al fornitore l'elenco dei suoi dipendenti dal quale ricavare un quadro dell'età media e confrontarlo con le risultanze verificate in sede di audit;
- Richiedendo al fornitore una dichiarazione nella quale si impegna a non delocalizzare o ad affidare a terzi parti delle lavorazioni concordate con Tre A senza prima avvisare Tre A stessa e senza che ne abbia avuto da essa l'approvazione cosa questa, che potrà essere data solo a fronte della evidenza di non utilizzo di lavoro minorile;
- Attraverso audit periodici di sistema programmati e attraverso verifiche a sorpresa non programmate.

3. Norme comportamentali in fase di selezione del personale



4. Richiesta di lavoro da parte di un bambino o di un adolescente

"Lo sfruttamento infantile è al tempo stesso causa e conseguenza della povertà"

(dal Piano d'Azione adottato alla Conferenza di Oslo sul lavoro minorile – 1997).

In armonia con il principio secondo il quale combattere l'analfabetismo è condizione basilare per la soppressione pressoché totale del lavoro minorile nel mondo, in caso che Tre A sia fatta oggetto di richiesta di lavoro da parte di un bambino o di minori che non abbiano ancora assolto agli obblighi scolastici o di utilizzo degli stessi da parte di un fornitore, il Rappresentante della Direzione per la SA8000 provvede a sviluppare un programma di recupero definendo:

- criticità della situazione;
- azioni di recupero da intraprendere.

Consapevole delle difficoltà di gestione della situazione, il Rappresentante della Direzione per la SA8000 si avvale del sostegno di associazioni attive nel settore (come a esempio Assistenti Sociali), che possano fornire indicazioni sulle modalità più idonee per intrattenere le relazioni con il minore e la sua famiglia, nonché per l'individuazione dei canali più idonei per il reinserimento nella società del minore stesso.

Tre A si impegna, nei casi in cui ne riscontri la fattibilità, anche ad aiutare l'istituzione proposta al recupero mettendo a disposizione risorse economiche attraverso proprie poste di bilancio o attraverso sostegno a iniziative di raccolta fondi.

5. Programma di recupero

In linea con i principi e valori espressi nella Politica di Responsabilità Sociale, l'azienda si impegna a non impiegare al proprio interno e non fare impiegare da parte dei propri fornitori lavoratori di età rientrante nelle definizioni di bambino e giovane lavoratore e si astiene dall'esporsi a situazioni che siano, fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose, nocive per la salute.

Ciascun bambino o giovane lavoratore verrà inserito in uno specifico percorso che preveda le attività più idonee alla sua formazione:

- Per minori fino a 16 anni si provvederà innanzitutto a garantire che venga assolto l'obbligo scolastico, pur promuovendo l'orientamento al mondo del lavoro;
- Ai ragazzi dai 16 ai 18 anni si offrirà una formazione professionale che ne rispecchi le attitudini professionali.

L'intervento non si limiterà a offrire soltanto abilità tecniche, che è comunque importante acquisire, ma soprattutto permettere al Minore di comprenderne e interiorizzarne il significato così da orientarsi in modo durevole all'inserimento nel mondo del lavoro e, conseguentemente, in un nuovo universo sociale. Ciò vuol dire che le competenze che andrà acquisendo mediante, ad esempio pratiche di alfabetizzazione (scolastiche ed extrascolastiche), corsi di formazione professionale, forme di apprendistato verranno inserite in un contesto più generale che consenta realmente la possibilità di una vita diversa.

Al fine di assicurare il reale svolgimento di tale Piano e per sostenere la famiglia del Minore nelle spese per il suo svolgimento, l'organizzazione si impegna direttamente o con la collaborazione dei fornitori a:

- Assicurarsi per i minori che hanno tra i 16 e i 18 anni che il totale delle ore dedicate alla scuola, al lavoro e agli spostamenti da e verso questi luoghi e l'abitazione non superi le 10 ore complessive;
- Quando possibile, e se una situazione di particolare difficoltà della famiglia lo richieda, l'organizzazione cercherà di inserire nel proprio organico, o in alternativa sostenere nelle attività di ricerca di occupazione, un familiare del Minore, in modo da assicurare il sostentamento finanziario della famiglia e un alleggerimento delle responsabilità del Minore stesso.

Nel caso in cui un fornitore che utilizza lavoro infantile o lavoro adolescenziale in contrasto a quanto indicato nella dichiarazione dei principi di Responsabilità Sociale aziendale dallo stesso sottoscritta in fase di valutazione dei fornitori non dovesse collaborare al piano di recupero predisposto dal Rappresentante della Direzione per la SA8000, l'organizzazione provvederà ad attuare il piano e a valutare l'opportunità di proseguire i rapporti con tale fornitore e, in caso lo ritenesse necessario, a esporre denuncia presso l'Autorità competente.

Iter Autorizzativo	
Direzione	(firma)
Comitato di verifica	(firma 1)
	(firma 2)
	(firma 3)
	(firma 4)
	(firma 5)